

**DELIBERAZIONE 25 GIUGNO 2019  
271/2019/R/GAS**

**DISPOSIZIONI RELATIVE AL PROCESSO DI MESSA A DISPOSIZIONE AL SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO DEI DATI TECNICI DEI PUNTI DI RICONSEGNA E DEI DATI DI MISURA E MODIFICA DEGLI STANDARD DI COMUNICAZIONE CON RIFERIMENTO AL SETTORE GAS**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1070<sup>a</sup> riunione del 25 giugno 2019

**VISTI:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 come successivamente modificata e integrata;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- la legge 13 agosto 2010, n. 129 (di seguito: legge 129/10);
- il decreto-legge 24 gennaio 2012, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (di seguito: legge 27/12);
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;
- il vigente Testo Integrato delle attività di Vendita al dettaglio di Gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (TIVG);
- il vigente Testo Integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale (*settlement*) (TISG);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 18 dicembre 2006, 294/06;
- la deliberazione dell'Autorità 17 dicembre 2008, ARG/gas 185/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 185/08);
- la deliberazione dell'Autorità 19 marzo 2015, 117/2015/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 6 agosto 2015, 418/2015/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 15 giugno 2017, 434/2017/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 5 dicembre 2017, 850/2017/R/gas (di seguito: deliberazione 850/2017/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 8 febbraio 2018, 72/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 72/2018/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 8 febbraio 2018, 77/2018/R/com (di seguito: deliberazione 77/2018/R/com);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 6 aprile 2017, 230/2017/R/gas;
- il documento per la consultazione dell'Autorità 20 luglio 2017, 544/2017/R/gas;
- il documento per la consultazione dell'Autorità 3 agosto 2017, 590/2017/R/gas;

- la determina del Direttore Generale dell'Autorità 24 gennaio 2007, 2/07 (di seguito: determina 2/07);
- la determina del Direttore Generale dell'Autorità 20 ottobre 2008, 59/08 (di seguito: determina 59/08);
- la determina del Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità 20 marzo 2015, 4/2015 – DMEG;
- la determina del Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità 7 agosto 2015, 15/2015 – DMEG;
- la determina del Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità 19 aprile 2016, 6/2016 – DMEG;
- la determina del Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità 28 dicembre 2016, 18/2016 – DMEG (di seguito: determina 18/2016 – DMEG).

**CONSIDERATO CHE:**

- la legge 481/95 assegna all'Autorità, tra le altre, la funzione di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore energetico e prevede che l'Autorità promuova iniziative volte a migliorare le modalità di erogazione dei servizi;
- con la deliberazione, 294/06 l'Autorità ha approvato le Disposizioni in tema di standard nazionale di comunicazione tra gli operatori del settore del gas naturale (di seguito: Disposizioni in tema di standard nazionale di comunicazione), successivamente, con determinazione dell'allora Direttore Generale 2/07 è stato istituito, un Gruppo di lavoro con le Associazioni dei distributori, dei venditori e dei grossisti di gas, poi esteso anche ai rappresentanti del settore elettrico con determinazione 59/08 (di seguito: Gruppo di lavoro);
- con la deliberazione ARG/gas 185/08 l'Autorità ha emanato le Istruzioni Operative in tema di standard di comunicazione (di seguito: Istruzioni Operative per il settore del gas), successivamente modificate ed integrate al fine di pervenire al completamento della regolazione della materia; le ultime modifiche e integrazioni alla Istruzioni Operative per il settore del gas sono state apportate dalla determinazione 18/2016 - DMEG;
- la legge 129/10 prevede che sia istituito, presso l'Acquirente Unico, un Sistema Informativo Integrato (di seguito: SII) per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas naturale, basato su una banca dati dei punti di prelievo e dei dati identificativi dei clienti finali, e che le modalità di gestione dei flussi informativi attraverso il SII siano stabilite dall'Autorità;
- la legge 27/12 prevede che tale Sistema sia finalizzato anche alla gestione delle informazioni relative ai consumi di energia elettrica e di gas e che pertanto la banca dati del SII, il Registro Centrale Ufficiale (di seguito: RCU), raccolga oltre alle informazioni sui punti di prelievo e ai dati identificativi dei clienti finali, anche i dati sulle relative misure dei consumi di energia elettrica e di gas;

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con la deliberazione 850/2017/R/gas l’Autorità, tra le altre cose, ha previsto l’ampliamento del contenuto informativo del RCU, nonché le modalità e tempistiche di aggiornamento dei dati in esso contenuti nell’ottica, *in primis*, per la gestione da parte del SII nell’ambito dei processi di voltura e *switching*, nonché per semplificare gli scambi informativi funzionali alla risoluzione contrattuale, alla messa a disposizione dei dati funzionali all’inizio della fornitura e all’attivazione dei servizi di ultima istanza;
- in particolare, i dati ufficiali costituenti il RCU sono classificati nelle seguenti categorie:
  - a) dati relativi al PdR e alla sua localizzazione;
  - b) dati relativi al cliente finale associato al PdR;
  - c) dati di rilevanza commerciale e statistica;
  - d) dati utili ai fini della gestione del *settlement*;
  - e) dati utili ai fini dell’erogazione del bonus sociale;
  - f) dati identificativi degli operatori associati al PdR;
  - g) dati tecnici relativi al misuratore;
- con la deliberazione 488/2018/R/gas, con riferimento al settore del gas naturale, l’Autorità ha definito le disposizioni funzionali alla gestione centralizzata del processo di messa a disposizione dei dati di misura periodici e dei dati di rettifica, nonché dei dati messi a disposizione nei casi di voltura e *switching*, che vede il SII quale interfaccia comune unica tra i soggetti responsabili della rilevazione delle misure, ossia le imprese di distribuzione, e gli utenti della distribuzione;
- in particolare, la delibera 488/2018/R/gas prevede che l’implementazione del processo centralizzato venga realizzata interfacciando le imprese di distribuzione con il SII, che questi acquisisca e certifichi le tempistiche di messa a disposizione dei dati e li renda disponibili agli utenti della distribuzione, e che tale processo utilizzi i medesimi flussi standard attualmente in uso per la messa a disposizione dei dati da parte delle imprese di distribuzione agli utenti, come definiti nelle Istruzioni operative per il settore gas;
- oltre alla messa a disposizione dei dati di misura periodici e delle relative rettifiche, la citata deliberazione prevede anche la messa a disposizione al SII dei dati di misura scambiati in occasione di voltura e *switching* (e relative rettifiche), secondo le modalità e tempistiche definite nell’ambito delle deliberazioni che regolano i processi di voltura e *switching*, rispettivamente la deliberazione 102/2016/R/com e la deliberazione 77/2018/R/gas;
- la medesima deliberazione 488/2018/R/gas rimanda a successivo provvedimento l’eventuale semplificazione e razionalizzazione dei flussi informativi utilizzati per la messa a disposizione dei dati di misura.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con la deliberazione 72/2018/R/gas, l’Autorità ha approvato le disposizioni funzionali alla riforma della disciplina del *settlement* nel settore gas prevedendone l’avvio a regime a partire dall’1 gennaio 2020;
- nell’ambito della riforma della disciplina del *settlement* sono state definite le attività che prevedono il coinvolgimento del SII connesse, *inter alia*, agli obiettivi di miglioramento della qualità dei dati di misura aggregati e profilati grazie alla disponibilità dei dati di misura nel SII, sia per i punti di riconsegna rilevati con dettaglio giornaliero che per tutti gli altri;
- in particolare, la nuova disciplina del *settlement* gas, aggiornata con la deliberazione 148/2019/R/gas, attribuisce al SII le attività afferenti all’aggregazione e alla profilazione dei dati di misura, in ragione della centralizzazione della messa a disposizione delle misure e del grado di avanzamento delle relative attività;
- una delle principali attività assegnate al SII dalla disciplina del *settlement* consiste nella determinazione del parametro indicatore del prelievo annuo (CA<sub>PdR</sub>) e nell’attribuzione del profilo di prelievo a partire dall’anno 2019;
- con la deliberazione 132/2019/R/gas, l’Autorità ha definito disposizioni transitorie funzionali al calcolo e alla relativa messa a disposizione del parametro indicatore del CA<sub>PdR</sub> relativamente al prossimo anno termico 2019 – 2020, in ragione del fatto che i dati di misura nella disponibilità del SII non hanno la profondità temporale sufficiente ai fini del calcolo.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- in data 27 febbraio 2019, è stato convocato un incontro del Gruppo di Lavoro finalizzato ad approfondire gli aspetti relativi alla razionalizzazione dei flussi informativi contenenti dati di misura e alla messa a disposizione al SII di tali dati, nonché al loro utilizzo ai fini delle attività di *settlement*, nonché alla predisposizione delle specifiche tecniche da parte del Gestore del SII per l’implementazione delle medesime;
- in particolare, nell’ambito del Gruppo di Lavoro sono state condivise le seguenti proposte:
  - a) la razionalizzazione dei flussi informativi contenenti letture di ciclo e rettifiche attualmente definiti dalle Istruzioni Operative per il settore del gas, in coerenza con la centralizzazione della messa a disposizione dei dati di misura nel SII, seguendo il percorso tracciato nel settore elettrico;
  - b) l’estensione dell’obbligo di messa a disposizione attraverso il SII delle ulteriori misure rilevate dalle imprese di distribuzione nell’ambito delle prestazioni tecniche eseguite, al fine sia di costituire nell’ambito del SII il canale prevalente per la messa a disposizione dei dati di misura agli utenti, sia di consentire al SII di avere un maggior numero di misure da utilizzare con riferimento alle attività di *settlement*;

- c) la definizione di un tracciato *ad hoc* per la gestione degli interventi sul gruppo di misura da parte dell'impresa di distribuzione, in particolare la sostituzione del misuratore che, oltre alla trasmissione delle informazioni all'utente della distribuzione, da un lato consentirebbe un'efficiente modalità di aggiornamento del RCU evitando disallineamenti dovuti all'invio di flussi informativi diversi, dall'altro consentirebbe al SII di gestire correttamente le misure ai fini delle attività di *settlement*;
- d) l'obbligo di mettere a disposizione al SII da parte delle imprese di distribuzione anche dei dati di misura acquisiti attraverso la comunicazione dell'autolettura da parte del cliente finale, anche con riferimento alle autoletture comunicate in occasione di voltura o *switching*;
- in data 7 maggio 2019, con l'obiettivo specifico di definire le modalità operative mediante le quali mettere il SII nelle condizioni di poter utilizzare correttamente i dati di misura ai fini delle attività di *settlement* nei casi di sostituzione del misuratore, è stato convocato un nuovo incontro del Gruppo di Lavoro, in cui è stato condiviso il tracciato per la gestione degli interventi sul gruppo di misura da parte dell'impresa di distribuzione;
- nell'ambito del suddetto incontro del Gruppo di Lavoro è emersa l'esigenza da parte degli operatori, in considerazione degli sviluppi della piattaforma informativa *cloud based* del SII dedicata alla messa a disposizione dei dati di misura, che le misure trasmesse in occasione di voltura, come le altre tipologie di misura, vengano messe a disposizione attraverso la suddetta piattaforma e non nell'ambito del processo di voltura, come attualmente previsto dalle Specifiche Tecniche del processo di voltura;
- dall'analisi dei contributi trasmessi dai partecipanti al Gruppo di Lavoro è emersa l'esigenza di effettuare un intervento coordinato che preveda la definizione e l'entrata in operatività parallela dei seguenti flussi informativi:
  - a) flusso informativo per la gestione degli interventi sul gruppo di misura;
  - b) flusso informativo contenente le letture di ciclo, le autoletture e le letture tecniche;
  - c) flusso informativo contenente le rettifiche alle letture di ciclo, le autoletture e le letture tecniche;
- le tempistiche per la realizzazione e l'entrata in operatività dell'intervento di cui al punto precedente, ipotizzate in circa 6 mesi dall'entrata in vigore del provvedimento, non garantiscono al SII la disponibilità di un numero sufficiente di dati di misura per l'attività di calcolo del parametro del Consumo Annuo per ciascun PdR, da utilizzare per l'anno termico 2020/2021.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- confermare la razionalizzazione dei flussi informativi contenenti letture di ciclo e rettifiche attualmente definiti dalle Istruzioni Operative per il settore del gas, in coerenza con la centralizzazione della messa a disposizione dei dati di misura nel SII;
- prevedere che la razionalizzazione avvenga in maniera coordinata e abbia ad oggetto sia i flussi informativi funzionali alla messa a disposizione di dati tecnico-anagrafici

- del gruppo di misura, sia i flussi informativi funzionali alla messa a disposizione delle letture rilevate anche in occasione di prestazioni tecniche e commerciali;
- a tal fine, dare mandato al Gestore del SII affinché, entro il 9 agosto 2019, pubblichi le Specifiche Tecniche afferenti ai seguenti tracciati:
    - a) tracciato per la messa a disposizione dei dati tecnico-anagrafici, nonché dei dati di misura in occasione di sostituzione del misuratore e di ulteriori interventi tecnici che comportino variazione dei dati tecnici inerenti al gruppo di misura;
    - b) tracciato per la messa a disposizione dei dati di misura periodici rilevati ai sensi del TIVG, delle autoletture effettuate dai clienti finali, dei dati di misura rilevati in occasione di *switching* o voltura, nonché almeno delle seguenti prestazioni tecniche in esito alle quali è prevista la rilevazione del dato di misura:
      - i. disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale;
      - ii. riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità;
      - iii. attivazione ai sensi della deliberazione 40/04;
      - iv. attivazione;
      - v. attivazione della fornitura in seguito a sospensione per potenziale pericolo;
      - vi. verifica del gruppo di misura su richiesta del cliente finale;
      - vii. messa a disposizione di dati tecnici acquisibili con lettura di un gruppo di misura;
      - viii. verifica della pressione di fornitura su richiesta del cliente finale
      - ix. chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità
      - x. esecuzione dell'intervento di interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna
      - xi. cessazione amministrativa per morosità relativa ad un punto di riconsegna disalimentabile;
    - c) tracciato per la messa a disposizione delle rettifiche ai dati di misura di cui alle precedenti lettere a) e b);
  - estendere il processo centralizzato, che vede il SII quale interfaccia comune unica tra imprese di distribuzione e utenti, relativo alla messa a disposizione dei dati di misura e dei dati tecnico-anagrafici in occasione di interventi tecnici sul gruppo di misura, di cui alla precedente lettera a), nonché alla messa a disposizione dei dati di misura e relative rettifiche di cui rispettivamente alle precedenti lettere b) e c);
  - prevedere che i tracciati di cui alle precedenti lettere a), b) e c), entrino in operatività e acquisiscano valenza ufficiale contestualmente, a partire dai dati messi a disposizione a partire dal 1 febbraio 2020;
  - al fine di consentire di gestire eventuali criticità che dovessero manifestarsi nel passaggio all'utilizzo dei nuovi tracciati, prevedere che le imprese di distribuzione possano in aggiunta, e non in alternativa all'utilizzo dei nuovi tracciati ufficiali,

mettere a disposizione i dati secondo le modalità attualmente previste fino al 30 aprile 2020;

- prevedere che le imprese di distribuzione, entro il 31 marzo 2020, trasmettano al Gestore del SII, secondo modalità da quest'ultimo definite, i flussi informativi trasmessi agli utenti in caso di interventi tecnici sul gruppo di misura trasmessi nel periodo compreso almeno tra il 1 giugno 2019 e il 31 gennaio 2020, al fine di consentire al SII l'utilizzo delle misure per il calcolo del parametro  $CA_{PdR}$  2020 per i punti di riconsegna oggetto di tali interventi;
- prevedere che, in caso di assenza di dati di misura minimi necessari per il calcolo del  $CA_{PdR}$  2020, il SII possa richiedere alle imprese di distribuzione i flussi informativi trasmessi agli utenti in caso di interventi tecnici sul gruppo di misura per un periodo antecedente al 1 giugno 2019;
- prevedere che, transitoriamente, nelle more dell'entrata in operatività dei nuovi flussi, a partire dal 1 settembre 2019 le imprese di distribuzione mettano a disposizione nell'ambito della piattaforma *cloud based* del SII, le misure rilevate in occasione di voltura, nonché gli esiti della validazione delle autoletture, secondo i tracciati attualmente definiti nelle Istruzione Operative per il settore del gas;
- prevedere che con determina del Direttore della Direzione Mercati Retail e Tutela dei consumatori di energia, siano modificate le Istruzione Operative per il settore gas, abrogando le parti aventi ad oggetto la messa a disposizione dei dati di misura, nonché la trasmissione degli esiti delle prestazioni tecniche contenenti dati di misura

## **DELIBERA**

1. La messa a disposizione dei dati tecnici dei punti di riconsegna e dei dati di misura da parte delle imprese di distribuzione viene effettuata utilizzando i flussi informativi di cui al successivo punto 3., a decorrere dal 1 febbraio 2020.
2. Dal medesimo termine di cui al precedente punto 1, la messa a disposizione al SII da parte delle imprese di distribuzione è estesa ufficialmente agli esiti della validazione delle autoletture effettuate dai clienti finali, alle misure rilevate in occasioni di prestazioni tecniche, ai dati tecnico-anagrafici e ai dati di misura in occasione di sostituzione del misuratore e di ulteriori interventi tecnici che comportino variazione dei dati inerenti al gruppo di misura.
3. Il Gestore del SII, entro il 9 agosto 2019, pubblica le Specifiche Tecniche afferenti ai seguenti tracciati:
  - a) tracciato per la messa a disposizione dei dati tecnico-anagrafici, nonché dei dati di misura in occasione di sostituzione del misuratore e di ulteriori interventi tecnici che comportino variazione dei dati tecnici inerenti al gruppo di misura;
  - b) tracciato per la messa a disposizione dei dati di misura periodici rilevati ai sensi del TIVG, degli esiti di validazione delle autoletture effettuate dai

clienti finali, dei dati di misura rilevati in occasione di *switching* o voltura, e delle prestazioni tecniche in esito alle quali è prevista la rilevazione del dato di misura;

- c) tracciato per la messa a disposizione delle rettifiche ai dati di misura di cui alle precedenti lettere a) e b).
4. In aggiunta alla modalità ufficiale di messa a disposizione dei dati di misura, di cui ai precedenti punti 1. e 2., le imprese di distribuzione potranno mettere a disposizione i dati secondo le modalità attualmente vigenti fino al 30 aprile 2020.
5. Entro il 31 marzo 2020, le imprese di distribuzione trasmettono al Gestore del SII, secondo modalità da quest'ultimo definite, i flussi informativi trasmessi agli utenti in caso di interventi tecnici sul gruppo di misura, trasmessi nel periodo compreso almeno tra il 1 giugno 2019 e il 31 gennaio 2020.
6. In caso di assenza di dati di misura minimi necessari per il calcolo del CA<sub>PdR</sub> 2020, il SII può richiedere alle imprese di distribuzione i flussi informativi trasmessi agli utenti in caso di interventi tecnici sul gruppo di misura per un periodo antecedente al 1 giugno 2019.
7. Nelle more dell'entrata in operatività dei nuovi flussi, a partire dal 1 settembre 2019 le imprese di distribuzione mettono a disposizione nell'ambito della piattaforma *cloud based* del SII, le misure rilevate in occasione di voltura, nonché le autoletture, secondo i tracciati attualmente definiti nelle Istruzione Operative per il settore del gas.
8. Il Direttore della Direzione Mercati Retail e Tutela dei consumatori di energia, con successiva Determina, aggiorna le Istruzione Operative per il settore gas, abrogando le parti aventi ad oggetto la messa a disposizione dei dati di misura, nonché la trasmissione degli esiti delle prestazioni tecniche contenenti dati di misura.
9. Il presente provvedimento è trasmesso al Gestore del SII.
10. Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

25 giugno 2019

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*